

COMUNE DI PECETTO TORINESE



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con del. C.C. n.24 del 29.4.1997

Modificato con del. C.C. n.27 del 30.05.2000



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

GENERALITA'

Il regolamento di Polizia Urbana, dal punto di vista formale e' un atto amministrativo, perche' emanato da un organo della pubblica amministrazione, ma dal punto di vista sostanziale e' un atto "legislativo", perche' i cittadini sono tenuti ad osservarlo al pari di qualsiasi altra norma avente valore di legge emanata dallo Stato, Regione, Provincia ecc., e la sua inosservanza comporta l'applicazione di sanzione di carattere amministrativo.

Comunque il Regolamento di Polizia Urbana, come gli altri regolamenti locali, in quanto espressione dell'autonomia territoriale del comune, oltre ad essere limitato, quanto all'efficacia, all'ambito territoriale del comune, come norma secondaria non puo' contenere disposizioni in contrasto con legge e regolamenti statali, regionali. Entro i detti limiti, puo' pero' dettare norme integrative di disposizioni generali speciali. Di questa potesta' l'amministrazione si e' valsa in modo ampio allo scopo di rendere l'atto il piu' possibile aderente alle finalita' previste dallo Statuto.

Quando la violazione riguarda una disposizione statale o regionale o di altro regolamento comunale, che per affinita' o completezza di argomento e' stata richiamata o riportata nel testo, si applicano le sanzioni e le procedure previste dalla norma speciale (art.9 legge 689/1981).

Ove non siano previste violazioni o divieti nel presente regolamento per i rifiuti viene applicato il Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Finalita'

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalita' dello Statuto del Comune di Pecetto Torinese, comportamenti ed attivita' comunque influenti sulla vita della comunita' del Paese al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la piu' ampia fruibilita' dei beni comuni e di tutelare la qualita' della vita e dell'ambiente.

ART.2
Oggetto e applicazione

1) Il Regolamento di Polizia Urbana, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a) sicurezza e qualita' dell'ambiente urbano;

b) occupazioni di aree e spazi pubblici;

c) quiete pubblica e privata;

d) protezione e tutela degli animali;

e) esercizi pubblici;

2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorita' Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonche' dai funzionari delle Aziende Sanitarie Regionali, nei limiti dei poteri a loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana".

ART.3
Definizioni

1) Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonche' le vie private aperte al pubblico passaggio;

b) parchi, giardini pubblici, verde in genere;

c) monumenti e le fontane;

d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilita' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attivita' lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART.4
Concessioni e autorizzazioni

- 1) Quando, a norma del regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
- 2) L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalita' di utilizzazione, ovvero in relazione all'attivita' che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3) Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
- 4) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
- 5) Le concessioni e le autorizzazioni hanno validita' non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
- 6) Il Sindaco, puo' revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonche' quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

ART.5
Vigilanza

- 1) Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento e' attribuito, in via generale, agli Agenti di Polizia Municipale, nonche' , in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Regionali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune di Pecetto Torinese, personale di altri Enti, preposti alla vigilanza.
- 2) Gli Agenti della Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando cio' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
- 3) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Stradale.

(il comma 2 in aderenza a quanto disposto dall'art. 13 della legge 689/81, stabilisce modalita', procedure e limiti per l'accertamento delle violazioni)

ART.6
Sanzioni

- 1) La violazione di disposizioni del regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo Comunale competente.
- 2) Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
- 3) Ogni violazione delle disposizioni del regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attivita' abusiva.
- 4) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa puo' comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravita' dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
- 5) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione violata.
- 6) Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potesta' parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilita' sostitutiva e solidale.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E
DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART.7

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune di Pecetto Torinese e' vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti sopra e sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilita';
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici ;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 12 anni di età;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l) immergersi nei lavatoi o farne uso improprio;
 - m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie di ingressi;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o) ostruire , deviare i corsi d'acqua dei fossati e dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - r) accendere fuochi nei centri abitati o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

ART.8
Altre attivita' vietate

- 1) A tutela della incolumita' e della igiene pubblica e decoro e' vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione del suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o vani delle parture, verso la via pubblica o parte al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecce, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determina disturbo, incomodo o insudiciamento.
- 2) Il Sindaco, con propria Ordinanza, puo' stabilire per determinate vie o zone, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

ART.9

Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fatta salva l'applicabilita' di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonche' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
- 3) Quando l'attivita' di cui al comma 1 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacita' adeguata per il deposito dei rifiuti minuti.
- 4) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attivita', anche temporanea.
- 5) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali sia accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilita' del Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 6) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 7) I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacita' adeguata e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinche' risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
- 8) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 9) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 10) I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 11) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART.10
Rifiuti

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
- 2) Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
- 3) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali sia prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici in genere, televisori, computer, condizionatori d'aria, mobili e imballaggi di qualsiasi genere, cassette o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato ai rifiuti domestici. Il loro deposito avviene nell'apposito centro di raccolta individuato dall'Amministrazione Comunale.
- 5) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonche' rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformita' a quanto disposto dalla legge.
- 6) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 7) E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
- 8) E' vietato ai non residenti di depositare rifiuti solidi urbani nei contenitori di proprieta' comunale, situate lungo le strade.
- 9) E' vietato ai non residenti di conferire rifiuti di qualunque genere, nell'apposito centro di raccolta rifiuti ingombranti.
- 10) E' vietato miscelare categorie di diversi rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

I rifiuti di qualsiasi tipo sono regolamentati dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22, quale detta norme ben precise sull'attivita' relativa allo smaltimento e abbandono.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, chiunque viola le disposizioni riportate nell'art.10 del regolamento, o altra norma cui si riferisce all'abbandono di rifiuti sia liquidi o solidi, e' tenuto alla rimozione all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario, con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area ai quali la violazione sia imputata a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco con propria Ordinanza dispone le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Sono obbligati gli amministratori o rappresentanti di societa'.

ART.11
Sgombero neve

- 1) La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatosi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonche' tutti i blocchi di neve o di ghiaccio soggetto a scivolamenti oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 3) Quando si rende necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazzi, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora cio' non sia obbiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
- 4) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunatamente disposti.
- 6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 7) L'obbligo stabilito all'art.9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza puo' disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiede.
- 8) I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve da suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 12

Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari di edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari se degradati.
- 2) Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformita' ai criteri dettati dallo stesso ufficio.

ART. 13

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni degli edifici

- 1) I tetti, i cornicioni, i farnioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
- 2) L'ufficio tecnico comunale puo' prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.
- 3) In caso di non ottemperanza alle prescrizioni imposte, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

ART. 14

Segnalazione e protezione di opere in costruzione

- 1) Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata, specificando su cartellone ben visibile tutti gli estremi della concessione edilizia, della proprieta', del costruttore e del direttore lavori;
- 2) Prima che venga ad intraprendersi una costruzione nuova, ristrutturazione o demolizione, dovra' essere presentata all'ufficio tecnico comunale la denuncia di inizio dei lavori, analoga denuncia dovra' essere presentata alla fine dei lavori.
- 3) Le segnalazioni e protezioni verranno mantenute sino alla ultimazione dei lavori e durante la notte si terra' acceso affisso uno o piu' lumi o lampade di colore rosso a giudizio dell'ufficio tecnico comunale o del Comando di Polizia Municipale.
- 4) I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, il ponte di lavoro sara' cinto in modo da impedire che possa cadere materiale.
- 5) le macerie di demolizione dal primo piano in poi, dovranno essere caricate direttamente sui camion mediante tubazione diretta, in modo che il materiale non venga sparso sul suolo pubblico.

ART.15

Costruzione, ristrutturazione e demolizione di edifici

1) E' vietato scaricare sul territorio comunale materiali di risulta provenienti da costruzione, demolizione o ristrutturazione di edifici o parti di strutture murarie, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.

ART.16

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale,

ART.17

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1) Le insegne, persiane, vetrate di finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate a muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo.

ART.18

Tende su facciate di edifici

- 1) E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie e piazze , comunque visibili dallo spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.
- 2) L'autorizzazione e' rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentito l'ufficio tecnico comunale.
- 3) La collocazione di tende relative ad attivita' commerciali e' disciplinata dai regolamenti sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e sulla pubblicita'.

ART.19

Cancelli elettrici su pubblica via

- 1) I cancelli elettrici su rotaia , che prospettano su vie o piazze pubbliche o private, devono essere muniti di rete idonea che nessuna persona possa aver modo di infilare la mano, contemporaneamente all'apertura dello stesso.
- 2) Tutti i cancelli elettrici devono essere dotati di luce lampeggiante gialla che segnala l'apertura e chiusura dello stesso, inoltre dovra' essere installato un cartello indicante "cancello elettrico"

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART.20
Divieti

- 1) Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
- a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle zone protette e nelle altre aree verdi.

ART.21
Disposizioni sul verde privato

- 1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, prospicienti od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto per i veicoli quanto dei pedoni.
- 2) Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli alberi e siepi in condizione tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 4) I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Le disposizioni del primo e terzo comma dell'articolo in esame riprendono sostanzialmente quelle contenute nell'art.29 del codice della strada al quale ci si deve pertanto rifare per l'accertamento di violazione.

Da rilevare che il comma 1 amplia la portata del corrispondente codice della strada includendovi l'obbligo di tagliare le fronde degli alberi in modo da evitare situazioni di pericolo per la circolazione e non soltanto quando queste nascondono la segnaletica.

Il comma 2 introduce ulteriori obblighi prescrivendo di mantenere alberature e siepi, insistenti su proprietà private confinanti con strade strette e sinuose, in condizioni da non causare pericolo o intralcio alla circolazione.

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Il titolo III del regolamento si occupa dell'occupazione del suolo pubblico ricalcando le norme contenute nell'art.20 del codice della strada.

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART.22 Disposizioni generali

1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico o di uso pubblico, nonche' gli spazi ed esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2) Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitu' di uso pubblico;

c) i canali, rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

3) Fermo restando quanto in proposito previsto dal codice della strada, le autorizzazioni per l'occupazioni di aree e spazi pubblici, nonche' degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere dei tecnici comunali sulla compatibilita' della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e , ove riguardano parchi, giardini o aree di particolare interesse, la compatibilita' dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4) Qualora la natura, la modalita' o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorita' Comunale puo' imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5) L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo puo' essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia pregiudizio alla incolumita' pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6) La disciplina dettata dal regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7) Fermo restando quanto stabilito, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonche' alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

ART.23
Specificazioni

1) Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art.22 si distinguono in:

a) **OCCASIONALI**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superano la durata complessiva di giorni 10, e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) **TEMPORANEE**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di 10 giorni, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestino alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c) **STAGIONALI**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si propongono ogni anno;

d) **ANNUALI**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2) Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3) Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito o sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED
ATTIVITA' VARIE

ART.24

Occupazioni per manifestazioni

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti , di aree o spazi pubblici o di uso pubblico , e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata documentazione relativa a: modalita' di occupazione ; strutture che si intende utilizzare ; impianti elettrici ; modalita' di smaltimento rifiuti.
 - 2) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardano giardini pubblici, parchi e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
 - 3) In presenza di una pluralita' di richieste, per lo stesso periodo, o luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la piu' ampia fruibilita' del territorio.
 - 4) L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
 - 5) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinche' siano rigorosamente rispettate le prescrizioni le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
 - 6) Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
 - 7) L'autorizzazione per l'occupazione e' comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente arrecati.
- L'ammontare della garanzia e' determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta , in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa e' effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

ART.25

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1) L'occupazione di aree per allestimento di attivita' di spettacolo viaggiante puo' avvenire solo sulle aree a tal fine di volta in volta autorizzate.

L'allestimento di spettacoli viaggianti al di fuori delle aree preliminarmente determinate costituisce occupazione abusiva di suolo pubblico.

ART.26

Occupazioni con elementi di arredo

1) A quanti esercitano attivita' commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, puo' essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo(vasi ornamentali, fioriere), a condizione che cio' non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2) Analoga occupazione puo' essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche i privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonche' la modalita' dell'occupazione e la durata della medesima.

4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

ART.27

Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1) Fermo restando quanto disposto dal codice della strada e quanto prescritto dal regolamento comunale sulla pubblicit  e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione puo' essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
- 2) Non e' consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione puo' altres  essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- 3) Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non puo' porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicit .
- 4) Qualora la pubblicit  sia effettuata mediante striscioni, per collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico e' rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicit .
- 5) Nell'ambito ed in proximit  dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non puo' essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicit  se non previo parere degli uffici interessati.

Le disposizioni dell'art.27 fanno salve e integrano sotto l'aspetto procedurale quelle contenute nel codice della strada, nel regolamento comunale sulla pubblicit  e quello sulle pubbliche affissioni.

ART.28

Occupazioni per lavori di pubblica utilita'

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilita', l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale , nonche' quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalita' di esecuzione del medesimo e la sua durata(data inizio e fine lavori), deve essere tempestiva, al fine di consentire, ove occorra, predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'amministrazione comunale puo' disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione puo' essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
- 3) Quando l'intervento interessi strada aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorche' non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumita' pubblica o privata.
- 4) In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sull'occupazione del suolo pubblico.

_ Ad integrazione di quanto stabilito dal codice della strada (art.25, 26, 27 e 28) relativamente agli interventi su strada per eseguire opere di pubblica utilita', nei casi di urgenza, l'esecutore degli stessi deve darne comunicazione alla Polizia Municipale a mezzo telefono o fax.

ART.29
Occupazioni per traslochi

- 1) Chi in occasione di un trasloco, abbia necessita' di occupare parte del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- 2) Accertato che nulla osta, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.
- 3) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata da poarte del richiedente.

ART.30
Occupazioni del soprassuolo

- 1) Senza specifica autorizzazione comunale non e' consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende, di bracci, fanali e simili.
- 2) Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal regolamento sulla pubblicita' e occupazioni aree pubbliche.
- 3) Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del regolamento edilizio.

ART.31
Occupazioni di altra natura

- 1) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste nel regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalita' e alla durata della occupazione.
- 2) Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti, o guide di qualunque specie e dimensioni. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

ART.32

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art.22 comma 3.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima. L'amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2) Con specifico provvedimento della amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

L'articolo in esame regola le occupazioni di aree e spazi pubblici per manifestazioni a sfondo politico nei periodi diversi da quelli elettorali come definiti dalla vigente normativa.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

ART.33
Occupazioni con dehors

- 1) Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile puo' essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilita', di igiene e di sicurezza pubblica.
- 2) Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, si devono osservare oltre alle disposizioni del presente regolamento, le procedure indicate nel regolamento dell'occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero di tavolini e delle relative sedie, nonche' le modalita' della loro collocazione.
- 4) L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo e' stagionale e non puo' percio' protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Puo' essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

ART.34
Occupazioni per temporanea esposizione

- 1) In particolari circostanze di interesse generale, puo' essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 15 e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonche' , quando siano interessate aree soggette a vincoli.
- 2) In tali esposizioni non puo' in alcun modo svolgersi attivita', anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
- 3) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardano giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio tecnico comunale.

L'art.34, riprende sostanzialmente il disposto dell'art. 57 comma 1 lettera d della L.R. 56/77, disciplina le occupazioni per la temporanea esposizione dei prodotti indicati nell'articolo stesso, e per la durata massima di 15 giorni.

ART.35

Occupazioni per esposizione di merci

- 1) A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 da filo fabbricato.
- 2) I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3) Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, quando siano interessate aree soggette a vincoli.
- 4) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART.36

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

- 1) Fermo restando i divieti previsti, quanto disposto dall'art. 37 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
- 2) Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
- 3) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardano giardini pubblici e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere del competente ufficio comunale.

ART.37

Commercio in forma itinerante

1) I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessita' di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attivita' in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) e' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) e' vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilita', nonche' nelle zone di rilevante interesse pubblico.

c) non e' consentito sostare nello stesso punto per piu' di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato.

d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attivita' non puo' esercitarsi ad una distanza inferiore a 300 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura;

e) a tutela della igienicita' dei prodotti posti in vendita e a salvaguardia della incolumita' personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimita' di scavi o cantieri o altre fonti di polverosita' o di esalazioni dannose.

f) l'attivita' non puo' essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19.

g) sono interdetti al commercio itinerante i giardini pubblici aperti o recintati, e' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati da competenti uffici, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

h) I coltivatori diretti, coloni o mezzadri, che vendano i loro prodotti in forma fissa, la vendita dovranno esercitarla nel luogo di produzione degli stessi.

2) Il Sindaco, con propria ordinanza, potra' vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasioni di particolari eventi.

Le disposizioni di questo articolo riprendono sostanzialmente alcune norme contenute nella legge 112/91 e nel relativo regolamento 248/93, pertanto le violazioni rientrano nella legge citata.

ART.38

Mestieri girovaghi

1) Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2) L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

TITOLO IV USO CONTRASSEGNI DEL COMUNE

ART.39

Uso di contrassegni del comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi commerciali, imprese o attivita' artigianali, che non siano in gestione diretta dell'amministrazione comunale.
- 2) La giunta Comunale, puo' ai sensi dello statuto comunale, autorizzare l'uso dello stemma comunale.

TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART.40

Disposizioni generali

- 1) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) I servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Regionali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i piu' idonei provvedimenti perche' chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3) Nei casi di incompatibilita' della attivita' esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o dell'azienda sanitaria regionale, puo' vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
- 4) E' comunque, vietato implantare in fabbricati destinati a civile abitazione attivita' che comportino l'uso di macchine azionate a motore. Il divieto non vale per le attivita' che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

L'art.40 detta le regole basi della disciplina delle attivita' lavorative che possono arrecare molestia o incomodo ai vicini, disponendo che la competenza ad accertare la natura e quindi l'entita' dei rumori e' demandata ai servizi tecnici comunali e all'azienda sanitaria regionale.

Per quanto attiene ai primi tre commi la Polizia Municipale deve limitarsi a segnalare i fatti agli organi tecnici specifici preposti agli accertamenti.

ART.41

Lavoro notturno

- 1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
- 2) L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali e dell'azienda sanitaria regionale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
- 3) Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai servizi tecnici comunali e dall'azienda sanitaria regionale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

ART.42

Spettacoli e trattenimenti

- 1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 6.
- 2) Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3) Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ART.43

Circoli privati

- 1) Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art.42 commi 1 e 2.

ART.44
Abitazione private

- 1) Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- 2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 21.
- 3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche' gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 4) Il divieto di cui al comma 1, non si applica nella circostanza dell' esecuzione di lavori edili, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 7 e dopo le ore 22. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nelle ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione e di esercizi commerciali, nonche' di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART.45
Strumenti musicali

- 1) Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2) Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato, salvo le dovute precauzioni e le limitazioni previste dalle norme in merito attualmente vigenti.

ART.46
Dispositivi acustici antifurto

- 1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
- 2) La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici installati in abitazioni, uffici, negozi, salvo che la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Il comma 1 riprende la disposizione regolata dall'art. 158 del codice della strada e dell'art. 350 del regolamento di esecuzione.

TITOLO VI
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART.47
Tutela degli animali domestici

- 1) In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2) E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

La disposizione di questo articolo riprende norme contenute in leggi statali e regionali artt. 727 del C.P., L.R. 34/93 e 182 del codice della strada.

ART.48
Protezione della fauna selvatica

- 1) Fermo restando quanto disposto dall'art.20 lettera b) del regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
- 2) E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
- 3) Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

L'articolo estende a tutto il territorio comunale il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, gia' contenuto nell'art. 20 lett. b.
Per quanto attiene la detenzione di specie selvatiche in strutture private occorre fare riferimento alle disposizioni della L.R. 43/86 ed al relativo regolamento D.P.G.R. n.5782/87.

ART.49
Divieti specifici

- 1) A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quel premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- 2) E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Il precetto introdotto nel comma 2 riprende quello contenuto nell'art.727 del C.P..

ART.50
Animali molesti

- 1) In abitazioni private, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica e privata quiete.
- 2) Gli agenti della Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica e privata.
- 3) Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Venetrinario.

Se la diffida non viene rispettata deve essere interessato il servizio veterinario al fine di porre l'animale sotto custodia a cura del servizio stesso.

ART.51
Mantenimento dei cani

- 1) In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari o detentori dei cani di far tatuare gli stessi.
- 2) Ferme restando le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumita' pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
- 3) Nei giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
- 4) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custodia in modo da non recare danno alle persone.
- 5) La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 6) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- 7) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni le strade, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. *E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle aree destinate ai giochi, opportunamente delimitate e segnalate, nonché nel parco del Palazzo Municipale. E' fatta eccezione per i cani appositamente addestrati che accompagnano persone inabili, per i quali inoltre non sono operanti le prescrizioni di cui ai commi 6 e 7.*
- 9) In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Il comma 1 riprende parte delle disposizioni contenute nella legge 281/91 e L.R. 20/92.

Le prescrizioni del comma 5 relative alle modalità di detenzione dei cani, riprendono quelle contenute nella L.R. 34/93 e nel relativo regolamento D.P.G.R. 4359/93.

ART.52
Animali liberi

- 1) Il Sindaco con propria ordinanza puo' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio.
- 2) I cani o gatti vaganti saranno catturati e trasferiti presso il canile municipale. Ai proprietari degli stessi, saranno addebitate le spese relative alla cattura, custodia, mantenimento e sanitarie.

TITOLO VII
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

ART.53
Esposizione dei prezzi

- 1) I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

ART.54
Servizi Igienici

- 1) Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conforme alle norme stabilite, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
- 2) L'uso dei servizi igienici non deve essere condizionato alla richiesta di consumazione.

ART.55
Amministrazione di stabili

- 1) Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.56 Abrogazioni

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia i provvedimenti comunali sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
- 2) Il presente regolamento e' composto di 57 articoli ed entrera' in vigore una volta espletate le procedure previste dall'art. 70 dello Statuto Comunale.

ART.57 Allegato

- 1) Il presente regolamento e' comprensivo dell'allego 1 riportante le sanzioni amministrative applicabile alle varie disposizioni regolamentari.

ALLEGATO 1
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.7 Comportamenti vietati

comma 1

lett. a-b-c-d-e-f-g--l-m-i-q-r-h(collocare biglietti) da L. 125.000 a L. 900.000
lett. p (codice dela strada)
lett. s (testo unico leggi di P.S.)
lett. h-- o-- r da L. 200.000 a L. 1.200.000 (D.to L.vo 22/97)
lett.o(ostruire o deviare)- r(accendere fuochi) da L.125.000 a L. 900.000

Art.8 Altre attivita' vietate

comma 1

lett. a)- c) da L. 50.000 a L. 400.000
lett. b)- d)- e) da L. 25.000 a L. 210.000
comma 2 da L. 50.000 a L. 400.000

Art.9 Nettezza del suolo pubblico

Commi 1-10-11

Da L.200.000 a L. 1.200.000 (D.to L.vo 22/97)

Commi 2-3-4-5-6-7-9

da L. 125.000 a L. 900.000

Art. 10 Rifiuti

Commi 4-6

da L. 200.000 a L.1.200.000 (D.to L.vo 22/97

Comma 5 e 10

(D.to L.vo 22/97 denuncia)

Comma 7 parcheggiare

(codice della strada)

Commi 1-2-3-

da L. 50.000 a L. 400.000

Commi 8-9

da L. 150.000 a L. 1.000.000

Art.11 Sgombero neve e gronde

Comma 1 - 3- 4- 7- 8

da L. 50.000 a L. 400.000

Comma 5

da L: 75.000 a L. 600.000

Comma 2

da L. 125.000 a L.900.000

Art.12 Manutenzione delle facciate di edifici

da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.13 manutenzione dei tetti, dei conicioni degli edifici

da L. 200.000 a L. 1.000.000

Art.14 segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Comma 1

da L. 50.000 a L. 400.000

Comma 2

da L. 500.00 a L. 1.000.000 *

Comma 3- 4- 5

da L. 100.000 a L. 500.000

Comma 5 (se sparso al suolo)	da L. 200.000 a L. 1.200.000
Art. 15 Costruzione, ristrutturazione e demolizione di edifici	da L. 200.000 a lire 1.200.000
Art. 16 Ripari ai pozzi, cisterne e simili	da L. 300.000 a L. 900.000
Art.17 Isegne , persiane, vetrate di finestre	da L. 100.000 a L. 600.000
Art.18 Tende su facciate di edifici	da L. 50.000 a L. 400.000
Art.19 Cancelli elettrici	
Comma 1	da L. 500.000 a L. 1.000.000
Comma 2	da L. 100.000 a L. 600.000
Art.20 Divieti	
Comma 1 lett. a-b-c-d-e-	da L. 50.000 a L. 400.000
Comma 1 lett. c con motore	da L. 200.000 a 1.000.000
Art.21 disposizioni sul verde privato (codice della strada)	
Comma 4	da L. 125.000 a L. 600.000
Art.22 Disposizioni generali	da L. 125.000 a L. 600.000
Art.23 Specificazioni	da L. 125.000 a L. 600.000
Art.24 Occupazioni per manifestazioni	da L. 125.000 a L. 600.000
Art.25 Occupazioni con spettacoli viaggianti	da L. 200.000 a L. 900.000
Art. 26 Occupazioni con elemtni di arredo	da L. 50.000 a L. 400.000
Art.27 Occupazioni con strutture pubblicitarie	(codice della strada)
Comma 4	(regolamento pubblicita')
Comma 5	(legge Regionale)
Art.28 Occupazioni per lavori di pubblica utilita'	
Comma 1	da L. 200.000 a L. 900.000
Comma 3	(codice della strada)
Comma 4	da lire 125.000 a L. 600.000

Art.29 Occupazioni per traslochi	
	da L. 100.000 a lire 600.000
Art. 30 Occupazioni del soprassuolo	(regolamento pubblicita')
Art.31 Occupazioni di altra natura	
Comma 1	da L. 125.000 a L. 900.000
Comma 2	da L. 50.000 a L. 400.000
Art.32 Occupazioni per comizi e raccolta firme	
	da L. 150.000 a L. 1.000.000
Art.33 Occupazioni con dehors	
	da L. 125.000 a L. 900.000
Art.34 Occupazioni per temporanea esposizione	
Comma 1	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Comma 2	(legge 112/91)
Art.35 Occupazione per esposizione merci	
Comma 1	da L. 125.000 a L. 900.000
Commi 2- 3-4	da L. 50.000 a L. 450.000
Art.36 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	
Comma 1	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Comma 2	(legge 112/91)
Art.37 Commercio in forma itinerante	
	da L. 100.000 a L. 600.000
Art.38 Mestieri girovaghi	(testo unico leggi di P.S.)
Art.39 Uso contrassegni del Comune	
	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Art.40 Disposizioni generali	
	da L. 125.000 a L. 900.000
Art.41 Lavoro notturno	
	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Art.42 Spettacoli e trattenimenti	
	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Art.43 Circoli privati	
	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Art.44 Abitazioni private	
	da L. 50.000 a L. 400.000

Art.45 Strumenti musicali	da L. 50.000 a L. 400.000
Art.46 Dispositivi acustici antifurto	
Comma 1	(codice della strada)
Comma 2	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Art.47 Tutela degli animali domestici	
Comma 1 e 2	(art.727 C.P.)
Comma 3	da L. 50.000 a L. 400.000
Comma 3 (se con veicolo)	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Art.48 Protezione della fauna selvatica	
Comma 2	(normativa regionale)
Comma 3 (trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi	da L. 100.000 a L. 600.000
Art.49 Divieti specifici	
Comma 1	da L. 100.000 a L. 600.000
Comma 2	(art.727 C.P.)
Art.50 Animali molesti	
Comma 1	da L. 50.000 a L. 400.000
Art. 51 Mantenimento dei cani	
Comma 1 e 5	(legge regionale n.34/93)
Comma 2(sprovvisti di guinzaglio)	da L. 50.000 a L. 400.000
Comma 2(se di taglia grossa o media o mordaci sprovvisti di museruola)	da L. 50.000 a L. 400.000
Commi 3- 4- 8	da L. 50.000 a L. 400.000
Commi 7	da L.200.000 a L. 1.200.000(D.to L.vo 22/97)
Comma 6	da L. 50.000 a L. 400.000
Art. 53 Esposizione dei prezzi	
Comma 1	da L. 125.000 a L. 900.000
Art.54 Servizi Igienici	
	da L. 200.000 a L. 1.000.000
Art.55 Amministrazione stabili	
	da L. 75.000 a L. 600.000

Tutte le disposizioni che riguardano l'abbandono dei rifiuti sia solidi che liquidi, sono soggetti alle disposizioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22, le violazioni riportate nel presente regolamento, sono soggette alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, al recupero e smaltimento degli stessi, sempre fatta salva ed impregiudicata l'azione penale per la violazione dell'art.9 comma 3, art.14 comma 3 e art.17 comma del citato decreto legislativo.